

# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

## **Articolo 1**

Il Comune con la costituzione dei comitati di quartiere intende rispondere alle reali necessità dei cittadini, così consentendo una partecipazione attiva e concreta alla vita democratica.

I cittadini delle diverse zone territoriali potranno assumere funzione attiva e propulsiva, potranno svolgere funzione sociale, segnalare problematiche specifiche, nonché proporre soluzioni. Ciascun Comitato di Quartiere si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione, protezione e sviluppo del territorio di riferimento con particolare riferimento alla gestione dei beni comuni e persegue la tutela degli interessi delle specifiche zone territoriali.

## **Articolo 2**

I Comitati devono rappresentare una porzione di territorio omogenea e sufficientemente vasta, rappresentativa di esigenze, tradizioni ed identità condivise; a tal fine il Comune individua le seguenti aree:

- 1) Zona Oncino
- 2) Zona Deriver/Rovigliano
- 3) Zona Corso e Circumvallazione /Vagnola
- 4) Zona Carminiello/Torre Centrale
- 5) Zona Annunziata
- 6) Zona Penniniello
- 7) Zona Provolera

All'interno di queste aree se presenti diversi comitati verranno inseriti nella stessa area di riferimento.

### **Articolo 3**

Possono aderire al Comitato coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e che siano residenti nel Quartiere individuato territorialmente.

Possono inoltre aderire al Comitato coloro che abbiano un'attività commerciale, produttiva, uno studio professionale o coloro che siano rappresentanti di un'associazione con sede nella zona territoriale individuata.

La richiesta va indirizzata al Comitato e deve essere completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa nonché indirizzo email. I partecipanti intervengono personalmente senza facoltà di delega e tutti hanno uguale diritto di parola e voto.

Per la valida costituzione di ogni Comitato è necessario un numero minimo di aderenti pari a 30 persone (da computare escludendo gli appartenenti al medesimo nucleo familiare).

I Comitati di quartiere eleggeranno a maggioranza degli iscritti un Coordinatore. Il Coordinatore rappresenterà formalmente il Comitato con l'Amministrazione Comunale e rimarrà in carica per un anno.

Sarà sempre possibile riunire i Comitati di Quartiere in un'unica area di cui all'articolo 2.

### **Articolo 4**

1. Il Comune istituisce l'Albo dei Comitati di Quartiere diviso nelle varie aree ed ogni Comitato verrà inserito nell'Area di riferimento.

2. Esso viene aggiornato con cadenza annuale.

3. La richiesta di iscrizione deve essere presentata al Comune entro 60 (sessanta) giorni dall'avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio.

## **Articolo 5**

I Comitati di Quartiere sono organismi apartitici, senza scopo di lucro.

Ogni Comitato si fonda sull'attività gratuita e di volontariato dei partecipanti.

Gli vengono demandate le seguenti funzioni:

- 1) promuovere iniziative tese alla valorizzazione, protezione e sviluppo del territorio di riferimento con particolare riferimento alla gestione dei beni comuni e con il precipuo scopo di valorizzare la tutela degli interessi delle specifiche zone territoriali;
- 2) l'analisi delle problematiche e/o le proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- 3) la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;

## **Articolo 6**

I Comitati di Quartiere si costituiscono secondo le norme del Codice Civile.

Gli organi del Comitato di Quartiere sono:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Coordinatore
- 3) Il Segretario
- 4) Il Direttivo

## **Articolo 7**

Tutte le cariche nell'ambito degli organi dei Comitati di Quartiere non danno luogo ad alcun compenso, in quanto si fondano sull'attività gratuita e di volontariato. Gli organi del quartiere hanno sede, ove possibile, nel relativo territorio. Non sono ammesse le Assemblee nelle sedi dei partiti e/o dei movimenti politici.

## **Articolo 8**

L'Assemblea di Quartiere è composta da tutti i partecipanti.

Essa ha lo scopo di:

- a) eleggere il Coordinatore tramite pubbliche votazioni;
- b) promuovere e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere all'attività amministrativa del Comune;
- c) collaborare con il Coordinatore indirizzandone l'attività e approvandone il programma annuale;
- d) comunicare direttamente al Coordinatore la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita dei quartieri;

## **Articolo 9**

Il Coordinatore:

- a) rappresenta il quartiere;
- b) convoca l'Assemblea generale e fissa l'ordine del giorno;
- c) tutela le prerogative dei componenti dell'Assemblea garantendone l'esercizio delle funzioni;

- d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Coordinatori degli altri Comitati; il Coordinatore è coadiuvato da un sostituto, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. Il sostituto del Coordinatore è il secondo che ha ricevuto più suffragi nelle votazioni dell'assemblea.

### **Articolo 10**

Il Coordinatore è assistito dal Segretario, nominato dallo stesso coordinatore tra i componenti dell'assemblea, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea di Quartiere, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

### **Articolo 11**

Il coordinatore è coadiuvato da un direttivo composto da 5 membri scelti dal coordinatore all'interno dei partecipanti all'assemblea.

Il direttivo ha il compito di coadiuvare il coordinatore nelle attività organizzative e di gestione del comitato.

### **Articolo 12**

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore di propria iniziativa, su iniziativa del Sindaco, di un Assessore o del Consiglio Comunale o quando lo richiedono almeno 20 aderenti al Comitato di Quartiere, attraverso una richiesta scritta da inoltrare al Coordinatore del Comitato di Quartiere. L'assemblea è convocata tramite comunicazione via e-mail ai suoi componenti; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea stessa.

Il Comitato può richiedere la presenza del Sindaco o degli Assessori, attraverso richiesta scritta e protocollata da presentarsi almeno 5 gg. prima della data fissata per la convocazione.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/3 degli iscritti. Esse sono presiedute dal Coordinatore del Comitato di quartiere o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sostituto. Le decisioni vengono adottate con voto palese a maggioranza dei presenti. I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunque fatte pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale. Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi con congruo anticipo.

L'Amministrazione Comunale garantisce la pubblicizzazione dell'informazione e della comunicazione necessaria alle attività dei Comitati di Quartiere, attraverso il sito web dell'Ente.

### **Articolo 13**

L' Amministrazione Comunale:

- a) garantisce, all' interno della propria organizzazione amministrativa, un referente nei rapporti con i Comitati di Quartiere;
- b) garantisce la pubblicizzazione dell'informazione e della comunicazione necessaria alle attività dei Comitati di Quartiere attraverso il sito web dell'Ente;
- c) valuta la possibilità della presenza dei Funzionari e degli Assessori, secondo area tematica, agli incontri con i Comitati di Quartiere che devono essere programmati secondo tempi e modalità tali da consentire la loro partecipazione;

## **Articolo 14**

Non possono ricoprire i ruoli di Coordinatore (o sostituto) e Segretario:

- il Sindaco, il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, regionali;
- i Consiglieri comunali, regionali;
- i membri del Clero;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223;
- i segretari e i componenti delle segreterie e organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali;
- I componenti del C.D.A. di enti o società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cariche sono incompatibili con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Le cause di cessazione dalla carica sono: decesso, dimissioni e cambio di residenza.

## **Articolo 15**

Almeno 30 giorni prima dello scadere del mandato, il Coordinatore indice le votazioni fissandone la data in occasione di una convocazione dell'Assemblea e indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature del nuovo Coordinatore e del Segretario.

Tale periodo deve concludersi almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.

L'elezione del Coordinatore viene effettuata dall'Assemblea sulla base di una unica lista aperta a tutte le candidature. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato deve dichiarare di non versare nelle condizioni d'ineleggibilità e incompatibilità previste dal precedente articolo. La lista dei candidati dovrà contenere le seguenti informazioni di ogni singolo candidato: Cognome, Nome, Codice Fiscale, estremi del documento di riconoscimento; alla lista andranno allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei candidati 5 giorni prima delle votazioni, l'Ufficio Comunale competente l'indica almeno tre elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto. È consentita l'espressione di una sola preferenza. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere. È eletto Coordinatore il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto Coordinatore il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti. L'elezione è ritenuta valida se partecipa alle elezioni almeno il 50% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento di tale numero minimo, si provvede a rinnovare la procedura elettorale entro 30 giorni. Il Comune collabora alla pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione, dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale.



## **Articolo 16**

Il Coordinatore, eletto ai sensi degli articoli precedenti, riunisce l'Assemblea tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla data di elezione. Nella seduta di insediamento il Coordinatore nomina il Segretario.

## **Articolo 17**

Il presente Regolamento è pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Torre Annunziata ed è reso, inoltre, disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Comunale di riferimento.

## **Articolo 18**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

## **Articolo 19**

La risoluzione delle questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento è demandata alla Giunta Comunale, previo parere del Segretario Comunale.